

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2010513**

Data: **11.07.2013**

Oggetto: **Nuovo accordo per il credito 2013**

## **NUOVO ACCORDO PER IL CREDITO 2013**

**Gentile Associato,**

in data 01/07/2013 è stato firmato dall'ABI e dalle associazioni d'Impresa italiane, un accordo che prevede interventi finanziari a favore delle piccole e medie imprese.

### **IMPRESE BENEFICIARIE**

Possono beneficiare delle operazioni previste dal suddetto accordo, le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.

Le PMI non devono avere, al momento della presentazione della domanda, posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso.

Le PMI beneficiarie sono quelle con una temporanea tensione finanziaria riscontrabile, ad esempio, in via esemplificativa non esaustiva, per la presenza di uno o più dei seguenti fenomeni: riduzione del fatturato, riduzione del margine operativo rispetto al fatturato, aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale, ecc...

Le imprese dovranno fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o continuità (ad esempio: portafoglio ordine, business plan, piani di ristrutturazione aziendale, ecc...)

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di tre tipi:

#### **1) Operazioni di sospensione dei finanziamenti**

Sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo e per 12 o 6 mesi della quota capitale nei canoni di leasing immobiliare e mobiliare.

Possono essere ammesse alla sospensione solo le imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle "Nuove misure per il credito alle PMI" del 28.02.2012 (quindi, è possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l'Avviso Comune del 03/08/2009 e relativi rinnovi).

#### **2) Operazioni di allungamento dei finanziamenti**

E' prevista la possibilità di:

- (i)** allungare la durata dei mutui in misura maggiore rispetto al precedente accordo (il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento; in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni per i mutui chirografari e 4 anni per quelli ipotecari); sono ammessi alla richiesta di allungamento solo i mutui che non abbiano già usufruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il Credito alle PMI del 16/02/2001 e dell'Accordo "Nuove misure per il credito alla PMI" del 28/02/2012;
- (ii)** spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili;
- (iii)** allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

### **3) Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività**

Per le imprese (costituite sotto forma di società di capitali, inclusa la cooperativa) che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche si impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionalmente all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

\*\*\*\*

Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nell'Accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 30/06/2014, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche; le domande di allungamento dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 31/12/2014.

Nelle more dell'implementazione delle procedure necessarie per la realizzazione delle misure previste nell'accordo del 01/07/2013, le domande di attivazione delle facilitazioni previste dalle "Nuove misure per il credito alle PMI" del 28/12/2012, potranno essere presentate fino al 30/09/2013.

Distinti saluti

**Per ASSOSNAI  
Studio Bondavalli**